

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA

Indice

- ART. 1 RUOLI E COMPETENZE
- ART. 2 DELLA LICENZA
- ART. 3 DELLA LICENZA: DETERMINAZIONE NUMERICA E CARATTERISTICHE
- ART. 4 CAMBIO RECIPROCO DEL POSTO
- ART. 5 TRASFERIBILITÀ LICENZA
- ART. 6 PROCEDURA PER CAMBIO DI ASSEGNAZIONE DI STAZIO
- ART. 7 SOSPENSIONE, DECADENZA DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE DA SOSTITUTO
- ART. 8 DELLA SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE
- ART. 9 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
- ART. 10 COMMISSIONE DI DISCIPLINA
- ART. 11 DEI BANCALI
- ART. 12 ELEZIONI E DURATA
- ART. 13 REGOLAMENTO SPECIALE BANCALI
- ART. 14 DOVERI DEI BANCALI
- ART. 15 POTERI DISCIPLINARI
- ART. 16 ORDINAMENTO DEGLI STAZIO TRAGHETTI
- **ART. 17 ORARIO STAZI**
- ART. 18 PARADA
- ART. 19 LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO PERSONE CON
- NATANTI A MOTORE RISERVATE A COOPERATIVE DI GONDOLIERI
- **ART. 20 ACQUISIZIONE SERVIZI**
- ART. 21 OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI
- ART. 22 DELLA GONDOLA COSTRUZIONE E COLORE
- ART. 23 DIVISA
- ART. 24 CONTROLLI
- ART. 25 TARIFFE

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 26 PASSEGGERI
- ART. 27 SERVIZIO SU RIVA PUBBLICA
- ART. 28 LUCE DI POSIZIONE
- ART. 29 COMPORTAMENTO
- ART. 30 GANZERI
- ART. 31 DEI RUOLI

ART. 1 - RUOLI E COMPETENZE

- 1. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua per il trasporto di passeggeri o bagagli o anche di soli bagagli, effettuati con gondole, devono essere autorizzati con licenza rilasciata dal Comune di Venezia, con parere non vincolante delle Associazioni di Traghetto, ai sensi della Legge n. 21/92 e della Legge regionale n. 63/93.
- 2. E' competenza del Comune di Venezia deliberare l'assegnazione delle nuove licenze con parere non vincolante delle Associazioni di Traghetto.

Al Comune spetta:

- a) la conservazione della gondola mediante la salvaguardia attiva e documentale delle modalità tecniche di costruzione, nonché alla sorveglianza sul rispetto della conformità stabilita dalla tradizione delle gondole realizzate entro il Comune di Venezia e adibite al trasporto pubblico non di linea, al diporto, e alle attività sportive;
 - a bis) la tutela della figura del gondoliere;
 - b) l'applicazione del presente Regolamento;
 - c) la conservazione, per quanto possibile, delle consuetudini ed autoregolazioni, con particolare riferimento a quelle delle Associazioni di Traghetto. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni riservate alle cooperative di gondolieri e loro consorzi devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi di cui al presente Regolamento.

ART. 2 - DELLA LICENZA

1. La licenza per l'esercizio dell'attività di gondoliere è rilasciata dal Comune di Venezia, mediante concorso pubblico per soli titoli, nel rispetto di apposita graduatoria alla quale sono ammessi, su domanda, coloro che sono iscritti allo specifico ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Venezia, e che abbiano esercitato attività di gondoliere in qualità di sostituti per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

Per partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e termini previsti dall'avviso di selezione, la domanda in bollo e dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e di essere residente in Italia:
- c) di non aver riportato condanne per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della L.20.2.1958, n°75 e che non sussistono una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs n. 159 del 06/09/2011(antimafia) oper qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione, e salvi gli effetti della sospensione della pena ovvero di una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
- d) Aver assolto l'obbligo scolastico.
- e) Non aver trasferito una licenza o un'autorizzazione di cui alla L. R. n. 63/93, rilasciate dal Comune di Venezia o da altro Comune, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
- f) Di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia.
- g) Di avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo d'ufficio.

- h) I carichi di famiglia.
- i) Di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, con l'obbligo di sottoporsi agli esami tossicologici secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S.;
- l) Di aver esercitato l'attività di Gondoliere in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi conteggiato dal primo mandato di volta e per i successivi 180 giorni.
- m) Di avere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o di dichiarare che lo si acquisirà entro 90 giorni dall'assegnazione della licenza;
- n) Di essere assicurato per responsabilità civile verso terzi, con massimali conformi agli standard di copertura assicurativa previsti per l'ambito assicurativo r.c. terzi e terzi trasportati;
- o) Di aver partecipato ad un corso di primo soccorso certificato da organismo riconosciuto;
- p) Di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura tale da riguardare i contenuti del presente regolamento.
- 1 bis. La documentazione di cui al 1° comma deve essere presentata con termini e modalità previsti dal bando di concorso.
- 2. La Commissione di concorso sarà composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35, comma 3, lettera e), del D. Lgs. N. 165/01 e s.m.i..
- 3. La nomina dei componenti la Commissione di cui sopra, sarà effettuata dal Dirigente comunale competente ed è composta da:
- un Dirigente Comunale competente o un suo delegato;
- un Dirigente di un Ente o Istituzione competente in materia di navigazione in acque lagunari o promiscue o suo delegato;
- un Dirigente di un Ente o Istituzione pubblica con esperienza in materia di diritto amministrativo e commerciale e/o societario o suo delegato.
- Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale designato dal Dirigente comunale competente.
- 4. I titoli di valutazione della Commissione per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti:
- a) titolo di studio;
- b) abrogato
- c) anzianità di servizio comprovata in qualità di sostituto;
- d) le eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 saranno calcolate come punteggio negativo;
- e) assenza, in capo al concorrente, di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. n. 63/93.
- 4 bis. I titoli di valutazione saranno valutati con le modalità previste dal bando.
- 5. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti dalla Commissione di concorso.
- 6. Entro il 31/12 di ogni anno il Comune provvede all'aggiornamento della graduatoria dell'anzianità di servizio dei sostituti gondolieri conseguita nell'ultima annualità, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 2 della L.R.V. 63/93, rendendola disponibile ai richiedenti entro il mese di marzo dell'anno successivo.

ART. 3 - DELLA LICENZA: DETERMINAZIONE NUMERICA E CARATTERISTICHE

- 1. Il numero delle licenze è di 440 (quattrocentoquaranta) ed è modificabile dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, della L.R.V. n. 63/93;
- 2. La licenza è personale ed obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente.
- 3. La consegna della licenza è subordinata alla presentazione al competente ufficio comunale, della documentazione prevista dall'art. 2, comma 1.
- Il Comune si riserva inoltre il diritto di sottoporre in qualsiasi momento il gondoliere ad accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale ed U.L.S.S. con l'obbligo di sottoporsi agli esami tossicologici, ivi previsti.
- 4. Il titolare decade dalla licenza al compimento del 65° anno d'età e può rinnovarla fino al compimento del 70° anno, previo accertamento annuale di idoneità psico- fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.
- 4 bis. Qualora al titolare di licenza di gondola, venga accertata una temporanea inidoneità psico-fisica, ai fini dell'esercizio dell'attività di gondoliere questo potrà avvalersi di idoneo sostituto fintantoché non rientri in possesso di certificato medico accertante la rientrata idoneità.
- 5. Nel caso di accertata inidoneità permanente al servizio il titolare può entro un anno trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.
- 6. La licenza deve essere sempre tenuta nei documenti di bordo all'interno del natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti Organi di vigilanza.
- 7. La licenza è soggetta a rinnovo quinquennale; ove il rinnovo non sia chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare la licenza dopo la loro scadenza, fino a quando le stesse non siano rinnovate dall'Amministrazione. La mancata richiesta di rinnovo della licenza entro sei mesi dalla data di scadenza della validità delle stesse, comporta la loro automatica decadenza. L'Amministrazione comunicherà tempestivamente il termine ultimo entro il quale presentare la domanda di rinnovo di licenza senza incorrere nella loro decadenza, determinando, ove necessario, un ulteriore termine di trenta giorni.

I titolari di licenza (a prescindere dalla sua validità) devono attestare ogni anno:

- 1) l'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali;
- 2) con cadenza biennale, l'attestazione relativa all'idoneità psico fisica;
- 3) i titolari di licenza, devono attestare il pagamento delle quote associative di traghetto.
- La mancata o ritardata comunicazione di quanto previsto comporta la sospensione temporanea dal servizio e l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 51,00. E' inoltre applicata una sanzione di Euro 206,00 per ogni anno di mancata comunicazione;
- 7 bis. I titolari di licenza, ai soli fini dell'espletamento del servizio di traghetto da parada, sono tenuti a fare parte dell'Associazione Gondolieri di Venezia e alle rispettive Associazioni di Traghetto;
- 8. Il competente ufficio Comunale provvederà annualmente sia per i titolari che per i sostituti:
- alla verifica del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lettera c);
- all'adeguamento dei massimali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera n);
- a raccogliere l'attestazione di avvenuto pagamento della suddetta polizza verificando la corrispondenza dei massimali previsti.

ART. 4 - CAMBIO RECIPROCO DEL POSTO

1. E' consentito il cambio reciproco del posto di esercizio di lavoro, previa richiesta degli interessati e il rilascio del nulla osta del Dirigente comunale competente.

ART. 5 - TRASFERIBILITÀ LICENZA

- 1. Il trasferimento delle licenze per il servizio pubblico di gondola avviene disgiuntamente dallo stazio cui le licenze stesse sono attribuite, salvo che il titolare non abbia costituito un'impresa familiare ex art. 230 bis Codice Civile, così come previsto dall'art. 10, comma 4, della L. n. 21/92 e dell'art. 19, comma 4°, della legge regionale del Veneto n. 63/93, nella cui ipotesi viene riconosciuto al collaboratore familiare il diritto di prelazione a subentrare nella titolarità della licenza e nello stazio di esercizio.
- 2. Le licenze possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nello specifico ruolo ed in possesso di autorizzazione da sostituto rilasciata dal Dirigente comunale competente, ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento del servizio per malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2 del presente Regolamento, salvo in caso di conduzione famigliare.
- 3. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni, previa autorizzazione del Sindaco (o dirigente delegato) a terzi designati dagli eredi stessi, purché iscritti nel ruolo con autorizzazione da sostituto e in possesso dei requisiti previsti.

Gli eredi minori dei titolari di licenza, possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.13 della L.R.V. n. 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età e per ulteriori due anni o comunque fino al bando del primo concorso utile, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione della licenza ereditata.

Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito la licenza sarà decaduta.

- 4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima. Lo stesso non può inoltre essere beneficiario di un trasferimento se non decorso il termine di cinque anni.
- 5. Il beneficiario del trasferimento non potrà concorrere al cambio reciproco di cui al precedente art. 4 se non dopo aver maturato almeno un (1) anno di servizio presso il primo traghetto di
- destinazione.

ART. 6 - PROCEDURA PER CAMBIO DI ASSEGNAZIONE DI STAZIO

1. In occasione di richieste di cambio stazio a seguito di licenze resesi vacanti per decadenza o anche per effetto di trasferimento di cui al precedente art. 5, l'Amministrazione Comunale ne darà, entro 15 giorni, pubblico avviso ai titolari di licenza, che proporranno la propria candidatura alla copertura del posto. Seguirà l'assegnazione al titolare in possesso della maggiore anzianità di servizio conseguita presso l'ultimo stazio di appartenenza.

ART. 7 – SOSPENSIONE, DECADENZA DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE DA SOSTITUTO

- 1. La licenza di gondoliere è sospesa temporaneamente su proposta della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, quando il titolare:
- a) non esercita personalmente il servizio, salvo i casi previsti dal successivo art. 8;
- b) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza;
- c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- d) contravviene alle disposizioni di legge o regolamenti nella materia;
- e) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di gondola;

- f) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità giuridica;
- g) abrogato
- h) non applica le tariffe in vigore;
- i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- 1) si fa sostituire nel servizio da altro soggetto iscritto a ruolo senza la prescritta comunicazione.
- 1.bis. L'autorizzazione da sostituto è sospesa temporaneamente su proposta della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, quando il sostituto:
- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel presente Regolamento;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti nella materia;
- d) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di gondola;
- e) esercita il servizio con natanti dei quali non disponga del comodato;
- f) perde temporaneamente uno dei requisiti stabiliti dal Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di gondoliere;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- 1 ter) qualora al sostituto gondoliere verrà irrogata sanzione per violazioni gravi, la commissione Disciplina potrà valutare eventuali sanzioni anche a carico del titolare firmatario del mandato di volta.
- 2. La licenza decade se il titolare si fa sostituire da persona non iscritta nel ruolo.
- 3. La decadenza è comunque disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
- 4. La licenza o l'autorizzazione da sostituto, sospesa temporaneamente, deve essere consegnata al competente ufficio comunale che ne darà comunicazione al Comando Vigili Urbani.
- 5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla titolarità della stessa.
- 6. Il soggetto che sia incorso nella decadenza non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data del provvedimento di decadenza.
- 7. Il titolare di licenza è sospeso se non è in regola con l'attestazione dell'idoneità psico -fisica, il pagamento dei contributi previdenziali, il pagamento delle quote di iscrizione alla Associazione di Traghetto di appartenenza.

ART. 8 - DELLA SOSTITUZIONE ALLA CONDUZIONE

- 1. I titolari di licenza di gondoliere possono essere sostituiti temporaneamente solo da persona iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti di cui all'art. 2 comma 1 lettere b, c, d, e, f, g, i, n, o, p e dell'autorizzazione di sostituto di cui al successivo punto 4bis, rilasciata dal competente ufficio comunale
- 2. Nel caso di eredi minori dei titolari di licenza è fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente Regolamento. Agli eredi con figli maggiorenni è consentita la sostituzione, con persona in possesso dei requisiti prescritti, per un periodo di due anni dalla data di decesso del titolare e comunque fino al primo concorso utile per l'acquisizione dei titoli.
- 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto stabilito dalla D.Lgs. n. 81/2015 o in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a 6 mesi.
- 4. I gondolieri titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento dell'esercizio del servizio di Gondola, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
- I familiari dei titolari di licenza di gondoliere su specifica richiesta, in deroga all'acquisizione di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 31 comma 1, potranno in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione al Ruolo sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia, istituito dalla Città Metropolitana di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta

Lagunare con obbligo di sostituire esclusivamente il titolare di licenza di gondola a capo dell'impresa familiare per un periodo di almeno quattro (4) anni.

4bis. A fine di poter esercitare l'attività di gondoliere in qualità di sostituto, gli iscritti all'apposito ruolo devono essere allo scopo autorizzati dal competente Dirigente comunale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Il Dirigente comunale competente, su segnalazione dei bancali o di altre persone, contesta ai gondolieri le infrazioni commesse per inosservanza del presente Regolamento, dei regolamenti interni ai traghetti, delle normative inerenti al servizio pubblico non di linea per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o pec, o via e-mail all'indirizzo comunicato dall'interessato, convocando la Commissione di Disciplina ed invitando il trasgressore a presentarsi davanti ad essa.

ART. 10 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

- 1. Le sanzioni sono inflitte dalla Commissione Disciplinare composta da:
- a) il Dirigente comunale competente in materia o da un suo delegato;
- b) un membro dell'Avvocatura o un suo delegato;
- c) un membro della Polizia Municipale nominato dal dirigente Comunale di cui al comma a).
- 2. La Commissione deve, prima di emettere il proprio giudizio, sentire l'interessato oltre due bancali rappresentanti del traghetto nel quale esercita il gondoliere convocato in Commissione.
- 3. Le sanzioni devono avere esecuzione a decorrere dal giorno stabilito dalla Commissione di disciplina.
- 4. Le sanzioni, la cui definizione è demandata al regolamento speciale dei bancali di cui all'art.15 comma 3, possono essere irrogate:
- a) per violazioni disciplinari lievi, con sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva, fino a mesi 3;
- b) per violazioni disciplinari gravi, con sospensione dal servizio da 3 mesi fino alla decadenza della licenza e dell'autorizzazione di sostituto.
- 5. Il gondoliere, o il sostituto, ha 10 giorni di tempo, a far data dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte o testimonianze in sua difesa.
- 6. Se il sanzionato è un Bancale di uno stazio, la Commissione ha facoltà di sospenderlo dalla carica.
- 7. E' ammesso il ricorso amministrativo avverso le sanzioni comminate dalla Commissione di disciplina entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

ART. 11 – DEI BANCALI

1. A capo di ogni traghetto o stazio sono preposti uno o più bancali, in rapporto al numero delle licenze di gondoliere assegnate.

ART. 12 - ELEZIONI E DURATA

- 1. I bancali sono nominati dal Dirigente comunale competente in base ai risultati delle elezioni svoltesi presso ciascun stazio che devono tenersi tra l'ottobre ed il dicembre di ogni anno. Alle elezioni partecipano i gondolieri titolari. I bancali restano in carica due anni e comunque fino a nuova nomina, sono rieleggibili e vanno distribuiti equamente nei turni dello stazio.
- 2. E' ammessa la delega del voto ad altro titolare di licenza per giustificato motivo mediante comunicazione scritta da inviare al competente ufficio comunale.

ART. 13 - REGOLAMENTO SPECIALE BANCALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine all'organizzazione degli stazi o traghetti, nonché ai compiti dei bancali, vale quanto disposto dal regolamento speciale dei bancali, depositato presso il competente ufficio comunale, approvato dall'Associazione Gondolieri di Venezia alla quale i gondolieri sono tenuti a farvi parte.

ART. 14 – DOVERI DEI BANCALI

- 1. Ai bancali è fatto obbligo di far rispettare tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità in relazione al servizio.
- 2. I bancali rispondono dell'organizzazione del servizio, della disciplina dei componenti dei traghetti o degli stazi.
- 3. I bancali devono comunicare all'ufficio comunale competente le assenze ingiustificate dei gondolieri per qualunque ragione esse si verifichino.
- 4. Spetta ai Bancali, in relazione alle disposizioni emanate dal competente ufficio comunale, mantenere i turni di servizio diurno e notturno decisi dall'assemblea di traghetto nei rispettivi stazi, ripartendoli equamente tra tutti i gondolieri.
- 5. Il mancato rispetto dei turni prestabiliti comporta sanzione disciplinare sia al gondoliere titolare che al bancale di turno.

ART. 15 – POTERI DISCIPLINARI

- 1. I gondolieri e i sostituti, per quanto riguarda l'ordine e la disciplina di infrazioni lievi, devono rispondere ai bancali, i quali possono infliggere la punizione del "levo di volta" da 1 a 15 giorni.
- 2. Per infrazioni gravi per le quali possano essere previste sanzioni superiori ai 15 giorni, è fatto obbligo ai bancali di darne comunicazione e trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina Comunale.
- 3. Spetta al regolamento speciale dei bancali, indicare la definizione delle violazioni lievi e gravi.

ART. 16 - ORDINAMENTO DEGLI STAZIO TRAGHETTI

- 1. Il servizio è distribuito negli stazi tradizionalmente denominati: S. Marcuola S. Sofia Carbon –
- S. Tomà S. Beneto S.M. del Giglio Trinità Dogana Molo Danieli.
- 2. Spetta al Dirigente comunale competente determinare:
- 1) la competenza territoriale, Mariegola, dei singoli stazi, nonchè i servizi che devono effettuare, nolo, corsa e/o parada;
- 2) il numero degli stazi attivi;
- 3) i relativi organici, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 comma 4.

ART. 17 - ORARIO STAZI

1. L'orario di servizio degli stazi e traghetti è fissato dal Dirigente comunale competente, sentito il parere dell'Associazione Gondolieri e delle rispettive Associazioni di Traghetto.

ART. 18 – PARADA

- 1. Il servizio di "parada" deve essere eseguito con gondolone o barchetta a due remi.
- 2. La "parada" deve essere sollecitamente eseguita secondo le forme ed orari proposti e concordati con il Dirigente comunale competente.
- 3. I titolari del traghetto, appartenenti all'Associazione Gondolieri di Venezia, devono garantire il servizio pubblico di trasporto da parada, garantendo la pulizia dei mezzi.

ART. 19 – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO PERSONE CON NATANTI A MOTORE RISERVATE A COOPERATIVE DI GONDOLIERI

- 1. Le licenze e autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle Cooperative di gondolieri e loro consorzi sono 7.
- 2. I soci gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.
- 3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza e autorizzazione, devono depositare, per il periodo di validità della medesima la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.
- 4. I soci gondolieri, titolari di licenza e autorizzazione devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa e/o del consorzio di appartenenza o di cui abbiano la disponibilità giuridica a sensi del Codice della Navigazione.
- 5. I soci gondolieri, titolari di licenza taxi e autorizzazione, possono essere temporaneamente sostituiti alla guida nei casi e con le modalità disposte dal Regolamento comunale attuativo della L.R. 63/93.
- 6. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hanno validità annuale e sono rinnovabili su proposta del Comune di Venezia.
- 6bis. I gondolieri, assegnatari delle licenze e autorizzazioni, devono prestare servizio con le modalità e gli obblighi del Regolamento comunale in attuazione della L.R. N. 63 del 30/12/1993.

ART. 20 - ACQUISIZIONE SERVIZI

- 1. Il servizio di corsa o di nolo in città è eseguito con gondole ad un remo; se richiesto dal passeggero il servizio è effettuato a due remi.
- 2. Per i servizi di lusso o per quelli cosiddetti "sotto famiglia", per matrimoni o funerali, la competenza dello stazio o traghetto che deve eseguire il servizio è determinata dall'ubicazione della casa del richiedente della sposa o del defunto.
- 3. Per altri tipi di servizio, quali cinema o manifestazioni analoghe, la pertinenza è del traghetto dove tali manifestazioni si svolgono, ferme restando le disposizioni del comma seguente.
- 4. Qualora gli interessati desiderino essere serviti da qualche gondoliere di stazio diverso da quello di zona, al traghetto di zona spetta ugualmente tutto il rimanente servizio esclusa la gondola richiesta.
- 5. Se la domanda parte da intermediari, il servizio è di totale spettanza del traghetto o stazio competente.
- 6. I servizi forniti ai gruppi alloggiati in alberghi del centro storico, comunque organizzati, sono di spettanza del traghetto di imbarco.

ART. 21 - OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI

1 Le gondole degli stazi e dei traghetti devono essere disposte in modo da non ostacolare il transito e da non ingombrare le rive di approdo pubbliche o private.

1bis. Le concessioni per gli specchi acquei necessari al servizio di gondola da parada e da nolo, ivi compresi gli spazi per lo stazionamento notturno, siti nelle acque di competenza del Comune di Venezia o in acque date in concessione allo stesso da altri Enti, sono rilasciate esclusivamente alle Associazioni di Traghetto che provvederanno al pagamento del canone di concessione acquea.

- 2. E' fatto obbligo ai gondolieri di ciascun stazio e traghetto di mantenere costantemente puliti i pontili, anche nel caso di neve o di ghiaccio, garantire la manutenzione delle strutture pubbliche curare i "casotti" rispettando tutte le regole interne dei traghetti.
- 3. E' fatto obbligo ai bancali di segnalare gli eventuali danneggiamenti arrecati ai suddetti manufatti.
- 4. In ogni stazio e sui pontili di imbarco devono essere esposte le tabelle delle tariffe fornite dall'ufficio comunale competente redatte in cinque lingue decise dal competente Dirigente

Comunale

4bis. Il numero della licenza deve essere fissato all'esterno del "trasto de prova" della gondola.

5. La mancata esposizione delle tariffe vigenti in ogni stazio e sui pontili di imbarco, costituisce una violazione grave a carico dei bancali del traghetto.

5bis. Durante il servizio la gondola deve essere mantenuta pulita e priva dei teloni protettivi, fatta esclusione per gli stazi di: Danieli, Molo e Dogana.

ART. 22 – DELLA GONDOLA - COSTRUZIONE E COLORE

L'ossatura (asta di poppa, volti de poppe, corbe, volti de prova, asta di prua) è realizzata in legno massiccio, per lo scafo e le sovrastrutture di coperta oltre al legno è ammesso anche l'uso di materiale legnoso idoneo. La realizzazione deve essere eseguita nel rigoroso rispetto delle misure, della forma e seguendo la metodologia costruttiva tradizionale del cantièr.

Il colore dell'imbarcazione (esterno e interno) deve essere nero lucido. Limitatamente alle sentine, sotto prua e sotto poppa, è ammesso l'uso del colore bianco.

Anche per l'antivegetativo del fondo l'unico colore ammesso è il nero.

La gondola deve essere dotata, inoltra, di una fascia verticale in materiale catarifrangente posteriore.

DECORAZIONE ELEMENTI LIGNEI

Fiuboni da pròva e da pope: ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrate, senza dorature o colorazioni diverse dal nero lucido e/o opaco.

Soranèrva: in abete e/o compensato marino, esclusivamente di colore nero. E' ammesso l'uso di tappetino di gomma di colore nero.

Pontafòssine: sono ammesse sobrie applicazioni di doratura con nero lucido opaco.

Pagiòli (crostài) e trastolini de pròva: in abete e/o compensato marino con finitura antisdrucciolo, oppure lucidi (se lucidi, obbligo dell'uso della corsia). Ammessa la colorazione nera, rossa e blu, sia corpo che mezzaluna di testa, vernice a vista.

Trastolini da pope, trasto bagagli: in abete, esclusivamente di colore nero lucido.

Trasto picolo e Caenèla: sono ammesse sobrie applicazioni di doratura con intaglio nero lucido opaco su eventuale intaglio.

ELEMENTI METALLICI

Fero da pròva (dolfin): esclusivamente in ferro acciaioso o acciaio di getto, in un unico pezzo. E' ammesso l'uso di altre leghe metalliche, purchè il prodotto finito presenti analoga finitura e lucidatura dell'acciaio. Il pettine conta sei denti ed è ammesso l'inserimento di massimo tre foie, dello stesso tipo di metallo. Sono ammesse leggere decorazioni ad incisione sulla pala del fèro. Non sono assolutamente consentite decorazioni a traforo.

Lama da pope: esclusivamente in ferro acciaioso o acciaio, in unico pezzo. Ammessa decorazione con rizzo semplice o traforato più mosso, purché sobrio e proporzionato.

ELEMENTI METALLICI DECORATIVI

Canòn da prova: in opera altezza min cm. 10 e max cm. 15; è ammessa, in alternativa, una statuetta: in opera altezza max cm. 25;

Canòn da pope: (opzionale): in opera altezza min cm. 10 e max cm. 15.

Cavài: come da campioni depositati, sono ammesse anche altre figure allegoriche (tritoni, ninfe, delfini), comunque di dimensioni proporzionate.

Realizzazione: esclusivamente in ottone o bronzo di getto.

ALTRI ELEMENTI DECORATIVI

Bandiera: (opzionale) in stoffa, max cm. 15x30, con asta in ottone o legno;

Fiori: (opzionali) sobri e proporzionati, da inserire nel canòn da prua;

Feràl da prova: fanale tradizionale o, in alternativa, luce bianca visibile a 360°.

ELEMENTI IN TESSUTO e/o LEGNO:

Portèla a spigolo: sono ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) in oro zecchino e riquadratura.

Tòla zenìa: (opzionale): sono ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrature, nero lucido e/o opaco.

Careghìn e banchète: in legno massello dipinti di nero e/o vernice a vista. Sono ammesse decorazioni ad intaglio. Colore e materiale dei cuscini coordinati con il Parecio.

Parecio (schenàl e sentàr): in pelle o simil-pelle. Sono ammessi i colori, rosso, nero, blu, damascato, oro.

Manisse, manissoni e cordoni: in cotone lavorato, filato e ritorto. Colore coordinato con il Parecio.

Fòdre cùrte e longhe: sono ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, colore nero lucido e/o opaco;

Simièr: (opzionale), esclusivamente in legno scolpito e traforato, dipinto di nero. E' ammessa l'applicazione di doratura in oro zecchino. Altezza max alla mezzeria cm 40, larghezza max cm 100:

Pusiòi: sono ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, colore nero lucido e/o opaco.

Baticòpo: (opzionale): in tessuto monocromatico e/o damasco, non sono ammessi colori accesi o fluorescenti;

Saco da pope: (opzionale): in tessuto monocromo e/o damasco, non sono ammessi colori accesi o fluorescenti;

ARMIZI

Forcole da pope e da prua: in noce o ciliegio o pero massicci; dimensioni e forme tradizionali e comunque come da campioni depositati. E' ammessa una sobria decorazione ad intaglio e doratura.

Remi: in ramino, acero o faggio, verniciati a vista. E' ammessa esclusivamente la sola decorazione bicolore a fasce a "spina di pesce" della pala superiore e del galdon (porzione superiore) e longitudinalmente per la pala inferiore. Sono ammesse le combinazioni nei colori rosso-bianco e blubianco.

Tele da notte: esclusivamente il colore blu scuro o il verde scuro; nei mesi estivi è ammesso anche il colore beige o il bianco.

ART. 23 – DIVISA

- 1. I gondolieri devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:
- a) durante la stagione invernale: pantaloni lunghi classici non attillati, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero e marinera di colore blu scuro e nero; è ammesso il maglione con righe bianco/blu o bianco/rosso di spessore da 1 a 3 cm; è ammesso l'uso di giubba nero o blu scuro come è altresì ammessa, in caso di pioggia, cerata in tinta e copricapo impermeabile;
- b) durante la stagione estiva: pantaloni lunghi classici non attillati, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero, camicia di tela alla marinara bianca; è ammessa la maglietta con righe bianco/blu o bianco/rosso di spessore da 1 a 2,5 cm; è ammesso il cappello nero o blu in lana o cotone senza scritte o con logo dell'Associazione gondolieri o basco nero con pon pon o cappello di paglia con fascia colorata, solo per i traghetti da parada è ammesso il cappello bianco con frontalino senza scritte o con il logo dell'Associazione Gondolieri;
- c) scarpe nere o marrone o blu scuro; è ammesso l'uso di scarpe bianche e/o sandali scuri chiusi con l'uso di calzino scuro;
- 2. Nel servizio a due remi i gondolieri devono vestire con la divisa eguale. Il servizio di cerimonia o di lusso deve essere effettuato in livrea (scarpe bianche, calzoni bianchi, fascia e fazzoletti di uguale colore).

ART. 24 – CONTROLLI

- 1. Per mezzo della Commissione di Disciplina e della Polizia Municipale, spetta al Dirigente comunale competente esercitare il controllo sul rispetto da parte dei titolari di quanto previsto all'art. 22.
- 2. In particolare, la gondola giudicata indecorosa o in disordine sarà mantenuta fuori dal servizio

fino a quando non saranno attuate le prescrizioni richieste.

3. Qualora la Polizia Municipale, in qualsiasi momento, trovino dei natanti con i finimenti in disordine o trovino dei gondolieri indossanti vestiti non prescritti, devono perseguire l'infrazione commessa trasmettendo il relativo verbale al competente ufficio comunale che adotterà i provvedimenti conseguenti.

ART. 25 – TARIFFE

- 1. Le tariffe del servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con la gondola sono determinate dalla Giunta Comunale;
- 2. In ogni stazio, sui pontili di imbarco e in ogni gondola deve essere esposta, in maniera visibile, la tabella delle tariffe nel modello che sarà fornito dal competente ufficio comunale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – PASSEGGERI

1. Nelle gondole in servizio pubblico non di linea possono imbarcarsi al massimo (5) cinque passeggeri. Nelle gondole o barchette in servizio "da parada" possono imbarcarsi al massimo n. 12 dodici passeggeri.

ART. 27 – SERVIZIO SU RIVA PUBBLICA

1. Trovandosi ormeggiato ad una riva pubblica, il gondoliere deve prontamente dare posto a qualsiasi natante che debba accostarvisi per operazioni di sbarco ed imbarco o di carico e scarico.

ART. 28 - LUCE DI POSIZIONE

1. Dopo il tramonto e fino all'alba, è fatto stretto obbligo al gondoliere di tenere accesa a prua la luce di posizione di colore bianco con visione a 360°. La luminosità non sarà inferiore a quella prescritta ai natanti motorizzati conducibili senza patente.

ART. 29 – COMPORTAMENTO

- 1. E' fatto obbligo ai gondolieri di tenere un contegno corretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza che degli altri colleghi, nonché di conoscere e di rispettare le norme del presente Regolamento e delle altre norme del settore.
- 2. E' fatto divieto ai gondolieri di allontanarsi dai pressi e dalla vista dell'imbarcazione per acquisire servizi.

ART. 30 – GANZERI

- 1. Per esercitare il ruolo di "ganzer" presso i punti di imbarco e sbarco delle gondole occorre la licenza del Comune, nella quale verrà indicata, tra l'altro, la località dove il richiedente dovrà esercitare. Dette licenze sono rilasciate a coloro quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c), f), h), n), sono gratuite e vengono concesse di preferenza ad ex gondolieri nel numero massimo stabilito dal Dirigente comunale competente.
- 2. E' fatto obbligo di vestire decorosamente con scarpe nere, calzoni neri e maglietta blu o bianca a seconda della stagione, di curare costantemente la pulizia della riva di approdo alla quale sono addetti e di tenere un contegno corretto.
- 3. I "ganzeri" per il servizio e la disciplina dipendono dai bancali del traghetto ove prestano servizio.

ART. 31 - DEI RUOLI

- 1. Per l'iscrizione al Ruolo sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia, istituito dalla Città Metropolitana di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare, è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con:
- a) il superamento di una prova di voga attestato dal Dirigente comunale competente previo esame da parte di una Commissione composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/01 e nominata dal Comune (art. 2, comma 3);
- b) il superamento di un corso professionale di praticantato riconosciuto dal Comune;
- c) il possesso dei diplomi della scuola dell'obbligo;
- d) avere età non inferiore agli anni 18;
- e) attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione;
- f) certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente, nonché l'accertamento di non far uso di sostanze che possano compromettere l'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportati sulla base di apposita convenzione con l'U.L.S.S.